

Imposte

TRIBUTI LOCALI

Il Comune deve provare che la raccomandata contiene più atti impositivi

mercoledì 19 luglio 2023

di Corrado Leda Rita Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 18150 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di notifica dell'atto impositivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l'involucro contenga plurimi atti e il destinatario ne riconosca solo uno, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione; a tale fine l'indicazione dei numeri degli atti sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12, d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova.

[Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 26 giugno 2023, n. 18150](#)

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi: Cass. sez. VI civ. - T, 2 ottobre 2014 (ord.), n. 20786, in CED Cass., Rv. 632712

Cass. sez. VI civ. - III, 15 settembre 2017 (ord.), n. 21533, ibidem, Rv. 645709

Cass. sez. trib., 18 luglio 2019 (ord.), n. 19347

Difformi: Non si rinvencono precedenti in termini

Una società di capitali impugna una cartella di pagamento relativa all'ICI asseritamente dovuta in relazione al periodo d'imposta 2002, lamentando l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e sostenendo di aver avuto soltanto conoscenza dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, tempestivamente opposto.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale ritiene fondante le doglianze della società contribuente relative alla mancata prova del fatto che i due avvisi di accertamento sono stati notificati nel medesimo plico inviato a mezzo del servizio postale.

Con l'ordinanza n. 19347 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa con rinvio la pronuncia di gravame.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità:

in tema di ICI, la spedizione di plurimi avvisi di accertamento in un'unica busta raccomandata non integra alcuna nullità, riverberando esclusivamente sul piano delle mere irregolarità formali, laddove non venga accertato un effettivo pregiudizio all'esercizio, da parte del destinatario, del diritto di difesa (Cass. sez. trib., 16 dicembre 2011, n. 27165, in CED Cass., Rv. 621022);

in tema di notificazioni a mezzo posta, stante la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, incombe sul destinatario, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione (Cass. sez. trib., 6 giugno 2012, n. 9111);

ove, peraltro, l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni e il destinatario ne riconosca solo una o solo alcune, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare più comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione (Cass. sez. trib., 30 settembre 2011, n. 20027).

Applicando tali principi di diritto al caso sub iudice, il Collegio ritiene che essi siano disattesi nella sentenza impugnata nella parte in cui "non dà rilievo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova, a tutti quegli elementi utili a sostanziare presunzioni semplici, come ad esempio, la connessione tra gli atti, riferibili ad annualità d'imposta immediatamente successive, e l'indicazione dei numeri degli avvisi di accertamento prodromici sull'avviso di ricevimento, ritualmente prodotto agli atti di causa, avviato insieme con il plico spedito e che l'agente postale fa sottoscrivere al destinatario e subito rispedito all'interessato". In conseguenza di ciò la Suprema Corte cassa con rinvio la pronuncia affinché sia verificato se l'ente impositore abbia soddisfatto, anche in via presuntiva, l'onere probatorio su di esso incombente e se, per conseguenza, spetti alla contribuente provare di essersi trovata nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto impositivo.

In particolare, il Collegio evidenzia che "i numeri dei due atti impositivi che si assumono contenuti nel plico raccomandato per cui è causa sono [...] corrispondono a quelli riportati sull'avviso di ricevimento prodotto in giudizio, e tali indicazioni, ancorché non coperte da efficacia probatoria privilegiata, non essendo attribuibili ad alcun pubblico ufficiale, non possono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione".

Il Giudice del rinvio accoglie il gravame del Comune, rilevando che "La consequenzialità numerica, tenuto conto che il n. 66203548 individua l'accertamento relativo all'ICI 2003, lascia ragionevolmente presumere che il n. 662022547 individui l'accertamento relativo all'ICI 2002".

Nell'ordinanza in commento, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società contribuente, ritenendo che l'ente impositore abbia soddisfatto, sia pure in via presuntiva, l'onere su di esso incombente di provare che l'involucro contenesse due comunicazioni.

Secondo il Collegio nell'arresto impugnato è stata data corretta applicazione del principio secondo cui, "in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l'involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12, d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova" (cfr. Cass. sez. VI civ. - T, 2 ottobre 2014 (ord.), n. 20786, in CED Cass., Rv. 632712; Cass. sez. VI civ. - III, 15 settembre 2017 (ord.), n. 21533, ibidem, Rv. 645709).

Nel caso sub iudice, poiché "si è in presenza della notifica con un unico plico di più avvisi di accertamento specificamente individuati, [...] stante la connessione oggettiva e soggettiva dei vari atti di accertamento, nonché la contestualità della loro formazione, l'unicità della spedizione rappresenta una soluzione finalizzata ad una maggiore praticità ed economicità".

Riferimenti normativi:

Art. 1335 c.c.

Art. 12, d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655

Copyright © - Riproduzione riservata